

Edili - cooperative

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, consequenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

170 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA

(in precedenza: 96 - COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI. DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000	31/12/2006	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18%¹	TFR
01/01/2007	30/06/2011	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2011	31/12/2014	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2015	30/09/2019	1,1% ³	retribuzione utile calcolo TFR	1,1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/10/2019	ad oggi	1,1% ⁴	retribuzione utile calcolo TFR	1,1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

⁴ CCNL 18/07/2018. I nuov<u>i valori del contributo contra</u>ttuale sono:

Qualifica e livello	Valori mensili/orari	
Impiegato - 8	25,00	
Impiegato - 7	20,00	
Impiegato - 6	18,00	
Impiegato - 5	15,00	
Impiegato - 4	14,00	
Impiegato - 3	13,00	
Impiegato - 2	11,70	
Impiegato - 1	10,00	
Impiegato - apprendista	10,00	
Operaio - 4	0,0959	
Operaio specializzato	0,0890	
Operaio qualificato	0,0801	
Custodi, guardiani, ecc.	0,0570	
Operaio - apprendista	0,0700	

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000	31/12/2006	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18% ¹	TFR
01/01/2007	30/06/2011	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2011	31/12/2014	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2015	30/09/2019	1,1% ³	retribuzione utile calcolo TFR	1,1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/10/2019	ad oggi	1,1% ⁴	retribuzione utile calcolo TFR	1,1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 01/07/2014. "Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."

- Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.
- ² Dal 1º gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".
- ³ CCNL 01/07/2014. "Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."

⁴ CCNL 18/07/2018. I nuovi valori del contributo contrattuale sono:

Qualifica e livello	Valori mensili/orari	
Impiegato - 8	25,00	
Impiegato - 7	20,00	
Impiegato - 6	18,00	
Impiegato - 5	15,00	
Impiegato - 4	14,00	
Impiegato - 3	13,00	
Impiegato - 2	11,70	
Impiegato - 1	10,00	
Impiegato - apprendista	10,00	
Operaio - 4	0,0959	
Operaio specializzato	0,0890	
Operaio qualificato	0,0801	
Custodi, guardiani, ecc.	0,0570	
Operaio - apprendista	0,0700	

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003	31/12/2006	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18% ¹	TFR
01/01/2007	30/06/2011	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2011	31/12/2014	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2015	30/09/2019	1,1% ³	retribuzione utile calcolo TFR	1,1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/10/2019	ad oggi	1,1% ⁴	retribuzione utile calcolo TFR	1,1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR

- ¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.
- ² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".
- ³ CCNL 01/07/2014. "Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."
- ⁴ CCNL 18/07/2018. I nuovi valori del contributo contrattuale sono:

Qualifica e livello	Valori mensili/orari	
Impiegato - 8	25,00	
Impiegato - 7	20,00	
Impiegato - 6	18,00	
Impiegato - 5	15,00	
Impiegato - 4	14,00	
Impiegato - 3	13,00	
Impiegato - 2	11,70	
Impiegato - 1	10,00	
Impiegato - apprendista	10,00	
Operaio - 4	0,0959	
Operaio specializzato	0,0890	
Operaio qualificato	0,0801	
Custodi, guardiani, ecc.	0,0570	
Operaio - apprendista	0,0700	

Opzioni quota lavoratore

PREVIDENZA COOPERATIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione nei limiti della deducibilità fiscale.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponbile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole staiblite dal Fondo.

Destinatari

PREVIDENZA COOPERATIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire: i soci lavoratori con almeno 1 mese di iscrizione al libro soci, computando a tale fine anche eventuali periodi svolti in qualità di lavoratore subordinato; i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative di produzione e lavoro di cui al 1° comma del presente articolo; i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi; i lavoratori dipendenti di cooperative e di società consortili; i lavoratori dipendenti delle Centrali cooperative LEGACOOP - Confcooperative - AGCI comprese le loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi. Detti lavoratori devono aver superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o superiore a tre mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre); contratto di formazione e lavoro; contratto di apprendistato.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori - quadri, impiegati, operai - delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia, una volta terminato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o superiore a tre mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre); contratto di formazione e lavoro; contratto di apprendistato.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è composta dalla somma di minimo tabellare, ex indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione di cui al Protocollo 31 luglio 1992 con le stesse modalità di calcolo del TFR.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere

sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistca collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precendente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alal forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di COOPERLAVORO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa da parte del lavoratore con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DELL'EDILIZIA E ATTIVITÀ AFFINI

Indice
17/11/2021 CCNL Verbale di accordo
18/07/2018 CCNL Verbale di accordo
01/07/2014 CCNL Verbale di accordo
26/04/2010 CCNL Accordo di rinnovo
24/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo
09/02/2000 CCNL Testo definitivo
23/04/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio

06/07/1995 CCNL Testo definitivo

17/11/2021

Verbale di accordo

Il giorno 17/11/2021, tra LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, si è sottoscritto il presente verbale di accordo.

Facendo seguito a quanto già concordato con riferimento al contributo contrattuale a Previdenza Cooperativa dovuto a favore di tutti i lavoratori soggetti al CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini, al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell'assunzione, in merito al versamento del suddetto contributo.

Le Parti concordano l'obbligo, per i datori di lavoro che applicano il CCNL sopra richiamato e nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi Contratti di :

- indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Previdenza Cooperativa, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio di cui sopra, in modo che sia sempre presente il riferimento "Fondo Previdenza Cooperativa";
- inserire l'informativa inerente il contributo contrattuale al Fondo Previdenza Cooperativa allegata alla presente : nella busta paga relativa al mese di dicembre p.v.;
- e
 nella prima busta paga successiva all'assunzione di ogni lavoratore edile

- in sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della Certificazione Unica annuale rilasciata a fini fiscali . Le parti sottoscritte concordano sull'inserimento nel contratto collettivo nazionale di lavoro, la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Fondo Previdenza Cooperativa "La informiamo che, per effetto dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro, l'azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il CCNL."

18/07/2018

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/7/2018, tra l'ANCE, la LEGACOOP Produzione e Servizi, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l'AGCI Produzione e Lavoro e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL 1/7/2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

Il presente contratto si applica dall'1/7/2018 al 30/9/2020

ALLEGATO 1 - Protocollo per il rilancio del settore

[...1

Le Parti concordano che, nei limiti delle indicazioni della Covip e con tutte le garanzie necessarie alla salvaguardia delle rendite previdenziali dei lavoratori, parte delle risorse presenti nei Fondi istituiti dalle parti sociali siano investite in economia reale di settore, secondo quanto previsto nei rispettivi Statuti dei suddetti Fondi

ALLEGATO 10 - Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

[...]

Le Parti concordano l'incremento del contributo primario alla previdenza complementare nazionale del settore edile previsto dagli art. 97 CCNL industria e art. 39 CCNL cooperazione viene aumentato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dall'1/10/2019, come definito nella seguente tabella.

	INDUSTRIA	COOPERATIVE	PREVEDI	PREVIDENZACOOPERATIVA
LIV.	PAR.	PAR.	AUMENTO	AUMENTO
VIII (*)		250		5
VII	200	210	4	4,2
VI	180	180	3,6	3,6
V	150	153	3	3,06
IV	140	136,5	2,8	2,73
III	130	127	2,6	2,54
II	117	114	2,34	2,28
I	100	100	2	2

⁻ Nota (*) -

Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dal presente rinnovo il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti .

01/07/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 1/7/2014, tra l'ANCE, ACI - PL (ANCPL - FEDERLAVORO E SERVIZI- CONFCOOPERATIVE E AGCI Produzione e Lavoro) e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 19/4/2010 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e del CCNL Cooperative 26/4/2010.

Il presente accordo decorre dall'1/7/2014 e scadrà il 30/6/2016.

Nota all'Art. 97 Industria e Art. 39 Cooperative Previdenza complementare

A decorrere dall'1/1/2015, le parti stabiliscono l'istituzione di un contributo mensile di 8,00 Euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro .

Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.

26/04/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 26/4/2010, tra l'ANCPL-LEGACOOP, la FEDERLAVORO e SERVIZI CONFCOOPERATIVE, la PSL-AGCI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL; si è convenuto il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 24/6/2008 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini. Il presente accordo decorre dall'1/4/2010 al 31/12/2012.

Art. 36/BIS Previdenza complementare

A decorrere dall'1/7/2011 le aliquote contributive a carico dell'impresa e del lavoratore, previste dall'art. 36/BIS del CCNL 24/6/2008, sono elevate all'1,10%.

24/05/2004

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 24/5/2004, tra l'Associazione Italiana Cooperative di Produzione e Lavoro AGCI, l'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro (ANCPL-Legacoop), la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro Ferderlavoro e Servizi Confcooperative, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FENEAL) aderente alla Unione Italiana del Lavoro UIL, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori CISL, la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive FILLEA Costruzioni e Legno aderente alla CGIL, viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese cooperative di produzione e lavoro che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per tutti i lavoratori delle stesse. Tali lavorazioni possono essere eseguite in proprio e per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati .

Il presente CCNL decorre dall'1/5/2004 al 31/12/2007.

Art. 36/BIS Previdenza complementare

Le parti, in considerazione di quanto previsto per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro dalla legislazione vigente in materia e degli accordi intercorsi tra cooperazione e sindacato (interconfederale del 12/2/1998 e intercategoriale del 6/5/1998) per la istituzione di un apposito Fondo Pensione denominato "Cooperlavoro" a favore degli stessi soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative di lavoro, concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente:

- una quota di pertinenza dell'impresa nella misura dell'1% del valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione di cui al protocollo 31/7/1992, con le stesse modalità di calcolo del TFR;
- una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dell'1% del valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione di cui al protocollo 31/7/1992, con le stesse modalità di calcolo del TFR;
- una quota di TFR maturato nell'anno nella misura del 18% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione successivamente al 28/4/1993.
- Le parti prendono atto che dall'1/7/2000 il fondo Cooperlavoro è in pieno esercizio di attività con oltre 14.000 iscritti alla data stipula del presente CCNL e concordano che le contribuzioni di cui al comma precedente decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di adesione .

Per quanto concerne la "quota di iscrizione" al Fondo e la "quota di adesione" al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dallo statuto nonché dagli accordi istitutivi di Cooperlavoro.

- Nota a verbale -

Le Associazioni Cooperative, considerata la attuale fase di gestione del Fondo Cooperlavoro e la costituzione e l'avvio nel settore del fondo "Prevedi" di origine contrattuale omogenea (ANCE ed Artigianato), richiedono alle Parti Sociali coinvolte e a tutti i livelli, un'attenta vigilanza affinché gli accordi costitutivi del fondo pensione cooperativo siano, anche per tramite della strumentazione bilaterale, compiutamente rispettati.

09/02/2000

Art. 36 bis - Previdenza complementare

Le parti in considerazione di quanto previsto per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro dalla legislazione vigente in materia e degli accordi intercorsi tra cooperazione e Sindacato (interconfederale del 12 febbraio 1998 e intercategoriale del 6 maggio 1998) per la istituzione di un apposito Fondo pensione denominato "Cooperlavoro" a favore degli stessi soci lavoratori e dei dipendenti della cooperative di lavoro, concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente:

- una quota di pertinenza dell'impresa, nella misura dell'1% del valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione di cui al Protocollo 31 luglio 1992 con le stesse modalità di calcolo del t.f.r.:
- una quota di pertinenza del lavoratore, nella misura dell'1% del valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione di cui al Protocollo 31 luglio 1992 con le stesse modalità di calcolo del t.f.r.:
- una quota di t.f.r. maturato nell'anno, nella misura del 18% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione successivamente al 28 aprile 1993.

Le parti concordano che le contribuzioni di cui al comma precedente decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di adesione e comunque non prima dell'autorizzazione definitiva all'esercizio di Cooperlavoro da parte della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione .

Per quanto concerne la "quota di iscrizione" al Fondo e la "quota di adesione" al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dallo Statuto nonchè dagli accordi distintivi di Cooperlavoro .

10/04/1997

Art. 4 - Previdenza complementare

Considerata la particolare legislazione che regolamenta la previdenza complementare per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro (legge 8 agosto 1995, n. 335), le parti stipulanti il presente accordo riconfermano di convenire sulla istituzione di un sistema di previdenza complementare al quale possono aderire - su base volontaria - i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini. Al fine di realizzare questo comune obiettivo esse costituiranno entro il prossimo mese di giugno una apposita Commissione tecnica paritetica.

Tale Commissione avrà il compito di:

- approfondire il quadro normativo vigente in materia, anche con particolare riferimento a quanto previsto per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro dall'art. 4, commi 1 e 4, e dall'art. 11, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- verificare l'evoluzione e assumere gli esiti dell'iniziativa in corso tra le Centrali cooperative (Lega Coop.ve, C.C.I., A.G.C.I.) e Confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) per un'intesa su un sistema di previdenza complementare da valere per la cooperazione;
- esaminare le determinazioni e le soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione, la gestione e l'alimentazione del sistema di previdenza complementare ;
- ricercare soluzioni che consentano di addivenire ad un sistema di previdenza complementare che tenga conto delle caratteristiche specifiche del settore edile e dell'esigenza di armonizzare con tale sistema l'istituto dell'APE straordinaria, dando piena attuazione a quanto previsto dall'art. 36 bis, terzo comma, del c.c.n.l. 6 luglio 1995.
- La Commissione presenterà un'ipotesi operativa alle parti stipulanti entro il mese di febbraio 1998, nel presupposto dell'avvenuta riforma dell'APE straordinario.

Sin da adesso si concorda che alla contribuzione del sistema di previdenza complementare si provvederà :

- con una quota di t.f.r. da maturare nell'anno, nella misura massima del 18% (salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione e per altre specifiche categorie di lavoratori);
- con una quota di pertinenza dell'impresa, nella misura dell'1% ragguagliato al valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento distinto dalla retribuzione di cui al Protocollo 31 luglio 1992, di spettanza dei lavoratori che aderiranno al Fondo relativo. I lavoratori che esprimeranno volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura.

Gli oneri contributivi a carico di imprese e lavoratori decorreranno dal 1° luglio 1998, e in ogni caso non prima dell'autorizzazione all'esercizio e della effettiva operatività del sistema definito dalle parti (fatta salva l'ipotesi in approfondimento di cui alla nota a verbale).

Nota a verbale all'art. 4

In un contesto che vede pienamente soddisfatte le esigenze che le parti hanno individuato con l'art. 36 bis del c.c.n.l. 6 luglio 1995 e con quanto previsto all'art. 4 del presente accordo e in un quadro di uniforme applicazione da parte dei diversi soggetti contrattuali del settore edile, le parti si impegnano ad esaminare la possibilità di far decorrere gli oneri contributivi a carico di imprese e lavoratori successivamente al deposito degli atti costitutivi del Fondo e della sottoscrizione degli atti di preadesione da parte dei singoli lavoratori .

06/07/1995

Art. 36 bis - Previdenza complementare

Le parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Le parti provvederanno, entro trenta giorni dall'emanazione delle necessarie norme di legge, all'insediamento di una Commissione tecnica composta anche da esperti designati in numero paritetico, con il compito di prospettare alle parti medesime un progetto complessivo di previdenza complementare applicabile a quadri, impiegati ed operai edili. Tale Commissione dovrà esaurire i propri lavori entro e non oltre il 31 dicembre 1995. L'ipotesi progettuale dovrà indicare modi e forme di applicazione della previdenza medesime che tengano conto delle caratteristiche del settore, nonchè i criteri per l'armonizzazione dell'istituto dell'Ape straordinaria con il sistema di previdenza complementare. Ciò al fine di individuare le necessarie modifiche di ordine transitorio relative al graduale esaurimento dell'istituto dell'Apes, in relazione allo sviluppo del sistema di previdenza complementare.

L'obiettivo è quello di pervenire alla costituzione, dal 1° gennaio 1996, di un Fondo Nazionale, alimentato da contributi a carico dell'impresa, del lavoratore e da una quota di t.f.r. maturata a decorrere da tale data, con l'eventuale tramite della Cassa edile.

Ai fini di quanto sopra previsto le parti convengono che le Casse edili provvederanno ad erogare le prestazioni derivanti dagli accordi sottoscritti tra le parti per l'APES e dalla relativa regolamentazione per gli eventi successivi al 31 dicembre 1994 e fino al 31 dicembre 1995.